

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2329 del 22/04/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA SAC SRL con sede legale in Comune di Cesena, Via Ferruccio Parri n. 385. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura industriale e carrozzeria sito nel Comune di Cesena, Via Ferruccio Parri n. 385.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2416 del 22/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue APRILE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA SAC SRL con sede legale in Comune di Cesena, Via Ferruccio Parri n. 385. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura industriale e carrozzeria sito nel Comune di Cesena, Via Ferruccio Parri n. 385.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae - Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022 e le successive Deliberazioni del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022, n. DEL-2023-100 del 23/10/2023 e n. DEL-2024-27 del 13/03/2024, che hanno prorogato gli incarichi di funzione in scadenza sino al 31/05/2024;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 23/11/2023, acquisita al Prot. Unione 41565 e da Arpae al PG/2023/204803, da **NUOVA SAC SRL** nella persona di delegato dal legale

rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Cesena, Via Ferruccio Parri n. 385, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura industriale e carrozzeria sito nel Comune di Cesena, Via Ferruccio Parri n. 385, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06);

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Dato atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Unione 46292 del 29/12/2023, acquisita da Arpae al PG/2024/5132, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Atteso che con la medesima nota è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e sono state richieste integrazioni;

Dato atto che in data 26/01/2024, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 3765 e da Arpae al PG/2024/18191;

Considerato che, con riferimento alla documentazione integrativa relativa all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 19437 del 06/02/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/23102, il Comune di Cesena ha espresso il seguente nulla osta: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica n. 39/AUA/2023, con allegata una Relazione Acustica, datata 16 gennaio 2024 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...) in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta purché siano rispettate le condizione di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore esclusivamente diurno, ricettori, ecc.)."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 19/04/2024, ove viene anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **NUOVA SAC SRL** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza, ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, per le attività di cui ai punti:
 - 1. "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole

con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg”;

- 7. “Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”;

dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/10/2019, acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/156552 del 11/10/2019;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **NUOVA SAC SRL** (C.F./P.IVA 04470590409) con sede legale in Comune di Cesena, Via Ferruccio Parri n. 385, per lo **stabilimento di verniciatura industriale e carrozzeria sito nel Comune di Cesena, Via Ferruccio Parri n. 385**.
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: ***siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore esclusivamente diurno, ricettori, ecc.) contenute nella Relazione Acustica, datata 16 gennaio 2024.***
3. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di revocare il titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di

Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di rilascio.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a seguito della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per le seguenti attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi:

- 1. "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg";
- 7. "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g";

presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/10/2019, acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/156552 del 11/10/2019.

La Ditta ha presentato l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in quanto, pur in presenza di un quadro emissivo invariato rispetto a quanto autorizzato ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si prevede:

- l'aumento dei consumi di prodotti vernicianti e dei diluenti per pulizia attrezzature per entrambe le attività di carrozzeria e di verniciatura conto terzi, con superamento delle pertinenti soglie previste nell'Allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., e quindi con l'assoggettamento alle prescrizioni previste dall'art. 275 del medesimo decreto;
- installazione di un nuovo banco di lavaggio pistole, collegato alla verniciatura conto terzi, da cui la nuova emissione E9.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 46292 del 11/01/2024 acquisita al protocollo PG/2024/5132 ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2023/206717 del 05/12/2023, aggiornata in data 07/02/2024 PG/2024/24044, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni della Ditta.

Con nota PG/202206725 del 05/12/2023 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesena di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota P.G.N. 2351 del 18/01/2024 acquisita al prot. di Arpae PG/2024/10122 del 18/01/2024, il SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio ha trasmesso il parere di regolarità urbanistico-edilizia P.G.N. 7877 del 17/01/2024 espresso dal Comune di Cesena - Settore Governo del Territorio, di seguito riportato:

“In relazione alla nota Arpae Prot.41485/2023 con la quale si chiede di attestare la regolarità edilizia-urbanistica dell’immobile oggetto della richiesta si comunica che:

- il fabbricato è stato edificato con concessione edilizia n.128 del 1990;*
- il fabbricato è provvisto del certificato di agibilità con provvedimenti n.35/1997;*
- l’immobile è catastalmente descritto al Fg 94 plla 224 e la planimetria catastale (non probatoria) differisce dallo stato autorizzato con il titolo edilizio sopraccitato per la realizzazione di una parete nel bagno e una nell’antibagno;*
- non risultano presentate altre pratiche edilizie*
- la rappresentazione planimetrica allegata alla domanda di AUA è priva delle indicazioni su come è conformata la zona ufficio*

e si rileva che

nel capannone le varie zone di lavorazione appaiono delimitate da pareti non previste nei precedenti autorizzativi fin qui rilasciati”.

Con nota P.G.N. 15903 del 19/04/2024 acquisita al prot. di Arpae PG/2024/73467 del 19/04/2024, il SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio ha trasmesso la nota di integrazione al parere di regolarità urbanistico-edilizia P.G.N. 7877 del 17/01/2024, prodotta dal dal Comune di Cesena - Settore Governo del Territorio, di seguito riportata:

“A parziale integrazione del nostro parere PGN 7877 del 17/01/2024, viste le ulteriori integrazioni per la pratica di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole condizionato alla presentazione dell’idoneo accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 L.R. 23/2004. Si ribadisce che il fabbricato è in possesso del certificato di agibilità”.

L’Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 15/03/2024 prot. 72386, acquisita al prot. PG/2024/50310 del 15/03/2024, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito all’oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

“In merito alla pratica in oggetto (ns prot. 316462 del 01/12/2023), inerente ditta che effettua lavori di verniciatura conto terzi e carrozzeria, esaminata la documentazione ad essa allegata e le successive integrazioni trasmesse dalla Ditta NUOVA SAC SRL_Via F. Parri 385_Cesena (ns prot. 24803 del 30/01/2024)

premesso che trattasi di un’industria insalubre di I classe elenco C numero 6 (D.M. 5 settembre 1994) già esistente in contesto prevalentemente industriale,

valutate le caratteristiche delle relative emissioni, compresa la presenza di sistemi di abbattimento e le altezze dei camini in rapporto agli edifici circostanti,

si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanita’ Pubblica, parere favorevole”.

Con nota PG/2024/54860 del 22/03/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“...omissis...”

La tabella dei prodotti utilizzati nelle attività, modificata dalla scrivente per riportare alcune informazioni utili, riporta In grassetto i tenori VOC indicati nelle SDS alla sezione 15; per i prodotti raggruppati sotto un unico quantitativo, ma che hanno % VOC diverse si è preso un valore intermedio.

Tipo	Nome commerciale	Quantitati vi annui stimati	VOC % nel prodotto	consumo solvente stimato	Indicazioni Pericolo	SDS
Vernice conto terzi a solvente	Elcopur Tinta (Colori Vari)	5000 litri	40	2000	H225, H226,H319 H315, H335, EUH208	SDS01
Vernice conto terzi a solvente CATALIZZA TORE	Uretal 50 Catalizzatore poliuretano medio solido	2000 litri	40	800	H226, H332, H335, H317,H412, EUH066 EUH204,EU H208	SDS02
Vernice conto terzi a solvente CATALIZZA TORE	EPOFAN R-EC HARDENE R FAST		40		H225, H314, H318, H317,H335	SDS02
Vernice conto terzi a solvente	Fibra 01 DIL. Poliuretano	3000 litri	100 d=0.87	3000 2610	H225, H312, H332, H304,	SDS03
- DILUENTE	SC 20X1				H373, H319, H315, H335,	
Vernice conto terzi a solvente DILUENTE	Diluyente per vernici epossidiche					H225, H361d, H304, H373, H319,H315, H335, H336
Diluyente pulizia pistole	Diluyente Nitro export	9000 litri 1800 litri	100 d=0.844	7560 + 1500 kg	H225, H361d, H302,H304, H373,H319, H315, H336, H371, H411	SDS04
Vernice Solvente carrozzeria	Serie 11E Colori vari	1500 litri	33	500	H315, H318, H319,H317, H226, H336	SDS05
Vernice solvente carrozzeria DILUENTE	A-A-12 G2		98		H315, H319, H336, H412, H226, H335	SDS06
Vernice Solvente carrozzeria CATALIZZA TORE	A-H-430 ECOBALAN CE CATALIZZA TORE Normale		15		H332, H317, H335, H412, H226, EUH204	SDS07
Vernice	A-H-420		15		H332,	SDS07

solvente carrozzeria CATALIZZATORE	ECOBALANCE CATALIZZATORE EXTRA				H317,H319, H335, H373, H412, EUH204	
Vernice Solvente carrozzeria -CATALIZZATORE	A-H-440 ECOBALANCE CATALIZZATORE LENTO		15		H332, H317,H319, H335, H373, H412, EUH204	SDS07
Vernice Acqua carrozzeria	90A *** (colori vari)	1000 litri	20	150	H302, H332, H315, H318, H319, H317,H226, EUH208	SDS08
Vernice Acqua carrozzeria - CATALIZZATORE	922-138 CAT. NORMALE		10		H332, H317, H335, H226, EUH204	SDS09
Fondo carrozzeria	285-49 FONDO VOC	500 litri	29	250	H226, H317, H336, H411,EUH066	SDS10
Fondo carrozzeria CATALIZZATORE	A-H-490 ECOBALANCE CATALIZZATORE OPACO		57		H319, H317, H335, H336, H412, H226	SDS11
Fondo carrozzeria - DILUENTE	P-R-125		55		H315, H319, H304,H317, H336, H411,	SDS12
Stucco	839 20K STUCCO POL. A SPAT.	1000 kg	14	140	H226, H315, H317, H319, H361d, H372	SDS 13
TOTALE STIMATO COV (Kg)				15522		
Filo saldatura	ELB-SG2	20 kg	/		/	SDS 14

Da questa prima analisi si rileva che il consumo complessivo previsto di solventi, usato nelle varie attività, è di poco superiore alle 15 ton. Tale dato è però differente da quello che si rileva dal Piano gestione dei solventi previsionale nel quale le attività di finitura e rivestimento sono separate e utilizzano rispettivamente 3 e 15 tonnellate di solvente, per un totale di 18 tonnellate.

...omissis...

Per la prima, attività di rivestimento di superfici metalliche, ossia la verniciatura conto terzi, la ditta prevede questi consumi:

Materiali contenenti solventi	Quantità totale Utilizzata $U_i=(T_i+R_i-l_i)$ (litri)	Contenuto di solvente (g/litro)	Quantità di solventi totali (kg)
Vernici Solvente	5000	600	3000,0
Catalizzatori	2000	600	1200,0
Diluyente Verniciatura	3000	900	2700,0
Diluyente pulizia attrezzatura	9000	900	8100,0
		Totale	15000

Per la finitura di autoveicoli il consumo massimo di solventi è stimato in 3140 kg

Materiali contenenti solventi	Quantità totale Utilizzata $U_i=(T_i+R_i-l_i)$ (litri)	Contenuto di solvente (g/l)	Quantità di solventi totali (kg)
Diluyente pulizia attrezzatura	1800	900	1620,0
Vernici Solvente	1500	420	630,0
Vernici Acqua	1000	420	420,0
Fondo	500	540	270,0
Stucco	1000	200	200,0
		Totale	3140

...omissis...

Anche la valutazione dei COV nei prodotti non è del tutto in linea con le SDS presentate.

...omissis...

Considerazioni normative

La ditta non ha presentato dati sulle emissioni convogliate per una stima di O1.

La ditta non ha presentato una stima di solventi eliminati tramite i rifiuti, tipo stracci e materiali assorbenti, da cui risalire a O6, né ha presentato un MUD da cui risalire a possibili valori di COV eliminate mediante produzione rifiuti.

La ditta afferma di recuperare solvente ma non ha dato alcuna indicazione o spiegazione al riguardo per valutare I2.

Vista la carenza di dati, l'incongruenza tra Piani gestione solventi e i consumi dichiarati, si considerano le attività come segue:

Attività definita conto terzi

Attività di Rivestimento p.to 8 tabella I, Parte III <15 ton

valore limite 100 mg/Nmc

emissione diffusa 25%

Dalla tabella dei consumi:

$I1 = 2000 + 800 + 2610 + 7560 = 12970 \text{ kg}$

Non è possibile definire un limite di emissione totale di COV sull'attività di rivestimento poiché utilizzando i VLE autorizzati esso risulterebbe pari a $21,1 + 3,24 = 24,4 \text{ ton}$, ossia superiore al consumo massimo teorico:

- consumo massimo teorico di solvente pari a 12.9 ton/anno;
- valore limite composti organici espressi come COT emissioni convogliate pari a 100 mg/Nmc;
- il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere pari al 25% dell'input di solvente, quindi pari a 3.24 ton/anno;
- valore di emissione totale annua pari a 12.9 ton

Attività definita carrozzeria

Attività di finitura . p.to 6.3 tabella I, Parte III >0.5 ton

valore limite 50 mg/Nmc

emissione diffusa 25%

Dalla tabella dei consumi:

$I1 = 250 + 150 + 500 + 1500 = 2400 \text{ kg}$

Non è possibile definire un limite di emissione totale di COV poiché utilizzando i VLE autorizzati esso risulterebbe pari a $2,32 + 0,6 = 2,9 \text{ ton}$, ossia superiore al consumo massimo teorico:

- consumo massimo teorico di solvente pari a 2.4 ton/anno;
- valore limite composti organici espressi come COT emissioni convogliate pari a 50 mg/Nmc;
- il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere pari al 25% dell'input di solvente, quindi pari a 0.6 ton/anno;
- valore di emissione totale annua pari a 2.4 ton

Sistemi di abbattimento.

Come evidenziato nel Quadro riassuntivo seguente, le emissioni di verniciatura e di carteggiatura sono dotati di sistemi di abbattimento a tessuto.

Nel caso delle verniciature detti impianti sono filtri a pannello, accettati in molte altre situazioni simili per abbattere le polveri, vista la limitata presenza di materiale particellare nella verniciatura non a polvere.

Nel caso invece della carteggiatura, come indicato nell'allegato 3 dei criteri CRIAER, il filtro a pannello non è individuato come impianto di abbattimento idoneo.

L'emissione E7 carteggiatura, dotata di una portata significativa (30000 mc/h), in base alla documentazione presentata, è dotata di un filtro a due stadi di cui il primo è appunto un filtro a pannello. Il secondo invece è un filtro a manica che, a parere degli scriventi, non ha le caratteristiche idonee per trattare una portata d'aria così importante.

Infatti la velocità di filtrazione, calcolata in base alla superficie filtrante totale delle maniche stesse, ammonta a 0.3 m/s mentre la normativa tecnica impone una velocità di filtrazione almeno 10 volte minore, quindi una superficie filtrante a parità di portata, 10 volte più grande. Si evidenzia pertanto questa non conformità rispetto alla normativa tecnica di riferimento.

In relazione all'emissione E8 carteggiatura, dalla scarsa documentazione presentata sembra sia presente un filtro a pannello (non essendo indicato un numero di tasche, maniche); siccome questa emissione dovrebbe servire delle aspirazioni localizzate mobili, non si comprendono le modalità di azione di un filtro di questo tipo.

Anche per questa emissione pertanto, appare necessaria la rivisitazione dell'impianto di abbattimento come per il punto E7, pur essendo in presenza di un'emissione con una portata indicata pari a 1000 mc/h.

Quadro riassuntivo emissioni

<i>Punto emissione e Tipologia di attività</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Portata (Nmc/h)</i>	<i>Durata emissione (ore/g)</i>	<i>Tipo sostanza inquinante</i>	<i>Concentrazione inquinante (mg/Nmc)</i>	<i>Tipo impianto di abbattimento (*)</i>
<i>E2 Verniciatura</i>	<i>Cabina verniciatura piccola auto e banco lavaggio pistole auto</i>	<i>22000</i>	<i>8</i>	<i>Polveri COV</i>	<i>3 50</i>	<i>FT</i>
<i>E5 Verniciatura</i>	<i>Cabina verniciatura grande</i>	<i>50000</i>	<i>8</i>	<i>Polveri COV</i>	<i>3 100</i>	<i>FT</i>
<i>E6 Verniciatura</i>	<i>Cabina verniciatura grande</i>	<i>50000</i>	<i>8</i>	<i>Polveri COV</i>	<i>3 100</i>	<i>FT</i>
<i>E7 Carteggiatura</i>	<i>Aspirazione pavimento</i>	<i>20000</i>	<i>8</i>	<i>Polveri</i>	<i>10</i>	<i>FT</i>
<i>E8 Carteggiatura</i>	<i>Bracci carteggiatura</i>	<i>1000</i>	<i>8</i>	<i>Polveri</i>	<i>10</i>	<i>FT</i>
<i>E9</i>	<i>Banco lavaggio pistole</i>	<i>1000</i>	<i>8</i>	<i>COV</i>	<i>100</i>	<i>/</i>
<p><i>(*) C = ciclone; F.T. = filtro a tessuto; P.E. = precipitatore elettrostatico; A.U. = abbattitore ad umido; A.U.V. = abbattitore ad umido Venturi; A.S. = assorbitore; AD = adsorbitore; P.T. = postcombustore termico; P.C. = postcombustore catalitico; altri = specificare</i></p>						

Conclusioni

La ditta ha presentato un quadro delle attività di rivestimento e di finitura veicoli, in istanza individuate come Conto terzi e Carrozzeria, che risulta modificato nelle quantità di prodotti consumati.

Ciò comporta l'assoggettamento agli obblighi dell'art 275 e per tale ragione la ditta ha presentato un Piano gestione solventi previsionale su entrambe le attività, che risulta piuttosto scarso di elementi per la sua corretta redazione.

Nel merito degli impianti di abbattimento non si sono fatte valutazioni essendo l'istanza rivolta all'aumento del consumo di prodotti contenenti COV.

Si prescrive:

- *la messa a regime con 3 monitoraggi delle emissioni E2, E5, E6 ed E9 alla luce delle modifiche avvenute nel consumo di prodotti ad alto contenuto di solvente. Tali dati saranno validi anche per la redazione del piano solventi per l'anno 2024.*

Le condizioni di accesso devono essere sempre garantite nell'impianto per permettere la vigilanza dell'organo di controllo in qualsiasi momento.

In relazione a E7 carteggiatura ed E8 carteggiatura, come sopra evidenziato, si chiede un piano di adeguamento con sistemi di filtrazione adeguati (a manica, tasca o cartuccia) che siano progettati con velocità di filtrazione adeguata alle norme tecniche di settore."

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione della relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra citata, evidenzia quanto di seguito indicato:

1. tenuto conto che entrambe le attività di verniciatura sono soggette all'applicazione dell'art. 275 del D.lgs 152/06 e s.m.i., ai fini di una corretta compilazione del Piano di Gestione dei Solventi, in analogia con quanto richiesto alle altre aziende del territorio soggette a tale disposizione di legge, si prescrive:

- a. l'installazione entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA di idonei dispositivi contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essi afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro vidimato da Arpae. Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it);
 - b. la registrazione dei consumi mensili di prodotti vernicianti (all'acqua, a solvente, catalizzatori, diluente), validati dalle relative fatture di acquisto, su registro vidimato;
 - c. la registrazione del solvente riutilizzato (quantità di solventi organici che sono recuperati e reimmessi come solvente nel processo) su registro vidimato, ogniqualevolta sia usato per svolgere l'attività;
2. in relazione alla richiesta di un piano di adeguamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni E7 e E8, si stabilisce la seguente prescrizione: entro 6 mesi dal rilascio dell'AUA il Gestore dovrà presentare, nel rispetto delle procedure per le modifiche di AUA di cui all'art. 6 del DPR 59/2013, un progetto di adeguamento degli impianti di abbattimento delle polveri sulle emissioni esistenti E7 ed E8 con sistemi di filtrazione idonei (a manica, tasca o cartuccia) che siano progettati con velocità di filtrazione adeguata alle norme tecniche di settore (tra cui il punto 3.2.1 dell'Allegato 3 alla Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999). Gli impianti di abbattimento così adeguati dovranno essere installati ed operativi entro 6 mesi dal rilascio dell'atto di conclusione della procedura per la modifica di cui all'art. 6 del DPR 59/2013.
 3. tenuto conto che la precedente autorizzazione in via generale non prevedeva il monitoraggio periodico delle emissioni E7 e E8, si ritiene opportuno fissare una data entro cui dovrà essere effettuato un monitoraggio delle due emissioni al fine di verificare il rispetto del valore limite imposto per le polveri, e quindi prescrivere una periodicità annuale per i successivi monitoraggi. Si stabilisce, quindi, la seguente prescrizione: entro 90 giorni dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle emissioni esistenti E7 e E8, al fine di verificare il rispetto del valore limite prescritto. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
 4. le emissioni derivanti dalle caldaie ad uso produttivo alimentate a metano, ovvero E1 "caldaia cabina di verniciatura auto" (250 kW), E3 "caldaia n. 1 cabina di verniciatura grande" (200 kW) e E4 "caldaia n. 2 cabina di verniciatura grande" (200 kW), non sono sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti di combustione con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e smi e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del DLgs 152/06 e smi, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità

asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 23/11/2023 P.G.N. 41565, per il rilascio della presente autorizzazione, e successive integrazioni

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E1 - CALDAIA CABINA VERNICIATURA AUTO (250 kW, a metano)

EMISSIONE E3 - CALDAIA N. 1 CABINA VERNICIATURA GRANDE (200 kW, a metano)

EMISSIONE E4 - CALDAIA N. 2 CABINA VERNICIATURA GRANDE (200 kW, a metano)

provenienti da impianti di combustione con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e s.m.i e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di verniciatura industriale e carrozzeria **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E2 - CABINA VERNICIATURA PICCOLA - AUTO E BANCO LAVAGGIO PISTOLE AUTO

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	22.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E5 - CABINA VERNICIATURA GRANDE

EMISSIONE E6 - CABINA VERNICIATURA GRANDE

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	50.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E7 - CARTEGGIATURA - ASPIRAZIONE A PAVIMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli e filtro a maniche

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E8 - CARTEGGIATURA - BRACCI ASPIRANTI

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E9 - BANCO LAVAGGIO PISTOLE VERNICIATURA INDUSTRIALE

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc
--	-----	--------

- In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesenatico, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E2, E5, E6** (modificate in relazione all'assoggettamento all'art. 275 del DLgs 152/06) ed alla **emissione nuova E9**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, e la **data di messa a regime**

degli impianti di cui alle **emissioni E2, E5, E6** (modificate in relazione all'assoggettamento all'art. 275 del DLgs 152/06) ed alla **emissione nuova E9** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.

4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E2, E5, E6** (modificate in relazione all'assoggettamento all'art. 275 del DLgs 152/06) ed alla **emissione nuova E9**, e per un periodo di 10 giorni, il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. Entro 90 giorni dal rilascio della presente AUA il Gestore dovrà **effettuare almeno un monitoraggio** delle **emissioni esistenti E7 ed E8**, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. Entro 90 giorni dal rilascio della presente AUA il Gestore dovrà presentare al Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio l'ideoneo **accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2004** richiesto come condizione dal Comune nel parere favorevole relativo alla **conformità edilizia ed urbanistica** dell'attività espresso con P.G.N. 7877 del 17/01/2024 e successiva integrazione, riportato nel precedente paragrafo "A. Premesse. Dell'avvenuta presentazione dovrà essere data specifica comunicazione, entro la medesima scadenza, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità

Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it).

9. **Entro 90 giorni** dal rilascio della presente AUA le **emissioni E2, E5, E6, E9** dovranno essere **dotate di idonei dispositivi contaore** (es: amperometro) **con sistema di registrazione**, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile **dovrà essere annotato sul registro** di cui al successivo punto 15. Entro la medesima scadenza la Ditta **dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata** con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it).
10. **Entro 6 mesi** dal rilascio dell'AUA il Gestore **dovrà presentare**, nel rispetto delle procedure per le modifiche di AUA di cui all'art. 6 del DPR 59/2013, **un progetto di adeguamento degli impianti di abbattimento delle polveri sulle emissioni esistenti E7 ed E8** con sistemi di filtrazione idonei (a manica, tasca o cartuccia) che siano progettati con velocità di filtrazione adeguata alle norme tecniche di settore (tra cui il punto 3.2.1 dell'Allegato 3 alla Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999). Gli impianti di abbattimento così adeguati **dovranno essere installati ed operativi entro 6 mesi** dal rilascio dell'atto di conclusione della procedura per la modifica di cui all'art. 6 del DPR 59/2013.
11. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella **attività di carrozzeria** ("*Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 ton/anno*" art. 275, e punto 12 della Parte II e Tab. 1 punto 6.3 della Parte III dell'Allegato III alla Parte quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alla **emissione E2**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a. il consumo massimo teorico di solvente è 2,4 ton/anno;
 - b. il valore limite per le emissioni convogliate di COV è pari a 50 mgC/Nmc, come indicato in corrispondenza di tale punto di emissione al precedente punto 1.;
 - c. il valore limite per le emissioni diffuse di COV è pari al 25% dell'input di solvente;
 - d. il valore di emissione totale annua di COV è pari 2,4 ton/anno;
 - e. **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152 e smi, dovrà essere trasmessa ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione nelle emissioni convogliate, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità degli impianti ai valori limite nelle emissioni convogliate, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Questo piano di gestione dei solventi dovrà essere riferito alla sola attività di carrozzeria. Al fine di compilare la voce O1 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulla emissione convogliata nel corso dell'anno di riferimento e i tempi di effettiva attivazione della emissione (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contaore di cui al precedente punto 9.). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;
 - f. i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente e a base acquosa (vernici, fondo, diluenti), diluente per la pulizia pistole e stucco, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 15.;
 - g. la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152.

12. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella **attività di verniciatura in conto terzi** (*“Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta”* art. 275 e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni E5, E6 e E9**, le emissioni in atmosfera **sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni** di seguito riportati:
- a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 12,9 t/anno;
 - b) il valore limite per le emissioni convogliate di COV è pari a 100 mgC/Nmc, come indicato in corrispondenza di tale punto di emissione al precedente punto 1.;
 - c) il valore limite di emissione diffusa di COV è pari al 25% dell'input di solvente;
 - d) il valore limite di emissione totale di COV è pari a 12,9 t/anno;
 - e) **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152 e s.m.i, dovrà essere trasmessa ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione nelle emissioni convogliate, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità degli impianti ai valori limite nelle emissioni convogliate, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Questo piano di gestione dei solventi dovrà essere riferito alla sola attività di verniciatura in conto terzi. Al fine di compilare la voce O1 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e i tempi di effettiva attivazione delle emissioni (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contatore di cui al precedente punto 9.). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;
 - f) i consumi mensili di prodotti vernicianti (vernici a solvente, catalizzatori, diluente) e prodotti accessori (diluente per pulizia attrezzature), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 15.;
 - g) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152.
13. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E2, E5, E6, E7, E8 e E9** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
14. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
15. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- a. dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente e a base acquosa (vernici, fondo, diluenti), diluente per la pulizia pistole e stucco, validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 11. lettera f);
 - b. dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti (vernici a solvente,

catalizzatori, diluente) e prodotti accessori (diluente per pulizia attrezzature), validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 12. lettera f);

- c. dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle **emissioni E2, E5, E6, E9**, desumibile dal sistema di registrazione contatore come richiesto al precedente punto 9.
16. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto punto 14. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
17. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

18. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E2, E5, E6, E7 e E8** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

19. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontrino la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

20. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure

scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
21. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
---	-----------------------

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

22. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.